legislatura xviii — 1ª sessióne 1892 — discussioni — tornata del 28 dicembre 1892

# XVIII.

# TORNATA DEL 28 DICEMBRE 1892

# Presidenza del Presidente FARINI.

Sommerio. — Congedi — Proclamazione di nuovo senatore — Commemorazione del senatore Giacchi fatta dal presidente, cui si associano i senatori Finali, Calenda A., ed il ministro del Tesoro a nome del Governo — Approvazione di una proposta del senatore Sprovieri F. — Discussione del progetto di legge: Conversione in legge del regio decreto 21 novembre 1892 per modificazioni al regime doganale degli zuccheri e provvedimenti relativi agli zuccheri ed al riso — Discorrono i senatori Pierantoni, Saracco, relatore, Mojorana-Calatabiano, il presidente del Consiglio, ministro dell' interno, ed il ministro del Tesoro interim delle finanze — Approvazione degli articoli e delle relative tabelle — Votazione a scrutinio segreto del progetto di legge e risultato — Aggiornamento delle sedute a nuovo avviso a domicilio.

La seduta è aperta alle ore 2 e 30.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri del tesoro, dei lavori pubblici, e delle poste e telegrafi.

Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

#### Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono un congedo i signori senatori: Vigoni, Teti, Lampertico, Farina Eugenio, Amato Poiero, Bruzzo, Spera, Brambilla, Di Sant'Elisabetta, Morelli Donato, Trevisani, Arezzo, Martini Tommaso, Atenolfi, Tedeschi, Sagarriga-Visconti, Cadenazzi, Guala, Gattini, De Mari, Sambiase, Mosti, Serafini Bernardino, Ottolenghi, Saluzzo, Garzoni, D'Alì, Tolomei B., Rignon, Spinelli, Bonelli, Petri, Casati, Di Prampero, Di Sortino, Negrotto, Mezzanotte, Di Baucina, Robecchi, Negri, D'Adda Emanuele, Tamborino, Faraggiana, Gropello, Visconti di Mo-

drone, Sole, Riberi, Bettoni, Piola, Trotti, Cagnola, Macry, Rasponi, Vallotti, Alfieri, Visconti-Venosta, Gagliardo, Ridolfi, Lucchini, Rolandi, Porro, Melodia, Corsini, Ricci, S. Martino, Righi, Colombini, Canonico.

Se non vi sono osservazioni, questi congedi si intenderanno accordati.

# Proclamazione di nuovo senatore.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor comm. De Crecchio prof. Luigi, di cui il Senato in una precedente seduta giudicò validi i titoli di ammissione, prego i signori senatori Cannizzaro e Gallotti di introdurlo nell'aula.

(Il senatore De Crecchio è introdotto nell'aula).

PRESIDENTE. Avendo il sig. comm. prof. Luigi De Crecchio prestato giuramento nella seduta Reale, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

# Commemorazione del senatore Giacchi.

PRESIDENTE. Signori senatori!

Il senatore conte Michele Giacchi che quattro giorni or sono moriva in questa città e di cui io devo adesso fare menzione per l'ultima volta innanzi a voi, nacque a Sepino, su quel di Campobasso, il 10 aprile 1805. Avvocato di buona reputazione nel fôro, in Napoli fu dei giovani che nulla pretermisero per preparare alla patria sorti meno triste. E quando nella primavera del 1848 sulla bella regione, contaminata da malvagio regime, passò un effimero bagliore di libertà, egli appartenne a quella Camera che, non sbigottita dalla furibonda soldatesca nè dalla plebe brutale, rivendicò, a rischio di tutto, in faccia al re fedifrago i diritti dal patto costituzionale fermati.

Angarie non lo mutarono, persecuzioni non lo fecero vacillare; nel susseguente decennio il cui obbrobrioso governo fu dal mondo civile sfregiato con nota d'infamia, tenne fede ai sentimenti ed ai propositi degli anni giovanili. Bandita poi novellamente la costituzione, a tardo scongiuro del baratro in che il fatale trionfo dell'unità sprofonderebbe dinastia e regno, fu il Giacchi a mezzo il 1860, ministro Liborio Romano, Direttore generale dell'interno e della polizia: ufficio che, serbato durante la dittatura fino all'ottobre, mostrò in quel tempo di incertezze, di agitazioni, e di tumulti quanta fosse la sua avvedutezza, la singolare cognizione che egli aveva della grande città, la ferma sua rettitudine.

Nell'anno di poi vice presidente onorario della gran Corte dei conti di Napoli, commissario demaniale in Terra di Lavoro, indi consigliere della Corte dei conti del Regno, durò in questa carica fino all'ottobre 1890. E la Corte e lo Stato per circa trent'anni dalla rigida integrità, dall'animo buono, dalla mente sua adorna di non ordinaria classica cultura e di molta dottrina amministrativa nutrita, trassero lume e benefizi insigni.

Parimente il Senato, al quale il defunto era stato ascritto da circa sedici anni ed attese assiduo fino agli ultimi giorni della verde vecchiaia, potè anch' esso conoscere, intendere e valutare le doti tutte dell'egregio. La morte del quale ha, con rammarico di ognuno, privato quest'Assemblea di un altro dei venerandi

superstiti la presenza dei quali rammenta le antiche condizioni d'Italia, le vicissitudini, le opere, i sacrifizi per redimerla; parla, ammaestra coi ricordi che li resero degni di memoria e gratitudine perenni. (Benissimo).

Senatore FINALI. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Collega di Michele Giacchi per ventun anno alla Corte dei conti, e perciò testimonio della serenità e rettitudine del suo giudizio, della sua larga coltura legale e classica, e del suo costante ed alto patriottismo, mi associo con tutto il cuore alla commemorazione fatta dall'illustre nostro presidente.

Senatore SPROVIERI F. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SPROVIERI F. Io non intendo fare un discorso per dire le lodi all'estinto amico, dopo le parole dette dall'on. presidente e dall'onorevole Finali; solo prego il presidente che siano mandate le condoglianze alla patriottica famiglia dell'estinto nostro collega.

GRIMALDI, ministro del Tesoro, interim delle finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, ministro del Tesoro, interim delle finanze. Il Senato rimpiange oggi la perdita di una distinta personalità; l'onorevole senatore Giacchi.

Memore dei suoi meriti patriottici, memore dei servigî, che egli ha reso per non pochi anni a quell'alta magistratura che è la nostra Corte dei conti, mi associo a nome del Governo alle parole pronunciate per la sua memoria dall'onorevole presidente del Senato, e dall'onorevole Finali.

Senatore CALENDA ANDREA. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALENDA ANDREA. Dopo le belle parole pronunciate dal nostro degnissimo presidente, alle quali han fatto eco gli altri oratori che mi hanno preceduto, anche per questa occasione pietosa io non avrei osato prendere la parola. Nulla potrei aggiungere a tutto che quello che il degno nostro presidente con la sua frase scultoria ha descritto, facendo emergere la rettitudine, il patriottismo, gli eminenti servigi resi alla patria dal defunto nostro collega l'onor. senatore Giacchi.

Ma le mie parole sono mosse da un altro sentimento dirò più umano e più modesto, ed esso è una profonda e verace gratitudine che io debbo all'illustre defunto.

Quell'uomo che mi conobbe giovanetto in casa di Roberto Betti, pari del regno di Napoli, nell'anno 1848, fu il primo ad aprire la mia mente ed accendere l'animo mio all'ideale di una grande patria italiana.

Egli mi ha sempre proseguito con amore nella mia carriera e sottoscritti da lui serbo ancora provvedimenti che mi riguardano nelle varie vicende politiche ed amministrative della mia vita.

Anzi mi sovviene e narrerò, se il Senato permette, che assunto io pure all'onore di sedere tra voi, entrando la prima volta in quest'aula, il venerando vecchio mi venne incontro e abbracciandomi disse con voce commossa: Ecco il Senato di quella grande Italia che noi sognavamo insieme più che quaranta anni fa.

Ora l'egregio vegliardo è passato da questa vita tra il compianto in Italia di quanti pregiano virtù d'animo e dottrina; e sia questo il conforto massimo a' figli, agli amici ed a tutti quelli che dentro e fuori di quest'aula ebbero consuetudine con l'integro magistrato e modesto patriota. (Bene).

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del senatore Sprovieri, che piaccia al Senato di esprimere le sue condoglianze alla famiglia del defunto senatore Giacchi; chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Discussione del progetto di legge: «Conversione in legge del regio decreto 21 novembre 1892 per modificazioni al regime doganale degli zuccheri e provvedimenti relativi agli zuccheri ed al riso » (N. 27).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Conversione in legge del regio decreto 21 novembre 1892 per modificazioni al regime doganale degli zuccheri e provvedimenti relativi agli zuccheri ed al riso.

Si dà lettura del disegno di legge.

Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA legge il progetto di legge:

(V. stampato n. 27).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Senatore PIERANTONI. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore PIERANTONI. In una delle passate sedute io contrassi un debito coll'onor, presidente del Consiglio, debito che voglio soddisfare.

Io dissi di poter dimostrare come, nè in Inghilterra, nè fra noi, pel rispetto dovuto al nostro diritto pubblico, sia lecito o consentito al potere esecutivo di far decreti, che aumentino i dazi d'entrata, ed ogni altra specie d'imposta. Aggiunsi pure che mi addolorava moltissimo il modo seguito dall'attuale Gabinetto, il quale credendo consuetudinario siffatto abuso non imitò altri ministri che domandarono un bill d'indennità. Nel compiere questo dovere devo dichiarare due cose: l'una che solamente ora ho potuto fugacemente leggere la relazione della Commissione permanente di finanze, l'altra che io resto fedele ad un'antica mia norma, per cui sempre ricordai, tanto ai Gabinetti ai quali io accordava la fiducia politica, quanto a quelli, dei quali ero avversario, la stretta osservanza del Governo rappresentativo, parendomi questo un dovere elementare di legislatore.

La brevità del tempo a me dato per esaminare la relazione mi obbliga ad essere breve. Questa brevità, se avessi avuto tempo, l'avrei studiata per ossequio al Senato.

L'onorevole presidente del Consiglio ben sa che in Italia il potere legislativo è diviso tra le due Camere e la Corona, e che la Corona e ciascuna Assemblea hanno il diritto dell'iniziativa delle leggi.

L'art. 10 dello Statuto sanziona una sola differenza: fa dovere alla Corona di proporre prima tutte le leggi d'imposizione, di tributi o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato alla Camera dei deputati.

L'art. 6 dello Statuto aggiunge poi : che il Re può fare i decreti ed i regolamenti necessari per l'esecuzione delle leggi senza sospenderne l'osservanza o dispensarne.

Il decreto o il regolamento suppone: 1° l'esistenza di una legge; 2° deve provvedere alla esecuzione di essa; 3° non deve sospendere o violare la legge medesima.

L'onor. presidente del Consiglio conosce perfettamente la storia costituzionale dell'Inghilterra e della Francia per ricordare la origine

di queste norme costituzionali sopra la divisione dei poteri.

Due grandi rivoluzioni, l'una inglese e l'altra francese, dettarono queste sanzioni, che fecero poi il giro del mondo. Quando fu cacciato Giacomo II dall'Inghilterra e fu acclamata la dinastia d'Orange, i lordi e i deputati si adunarono nel palazzo di Westminster e fecero la dichiarazione dei diritti osservata dalla nuova dinastia. I legislatori proclamarono:

- 1. Di ritenersi illegale la potestà regia, di sospendere dall'osservanza della legge;
- 2. Raccomandare al Re di non mai prelevare danaro senza una risoluzione del Parlamento;
- 3. Mettere la libertà delle elezioni parlamentari al sicuro da ogni influenza del potere esecutivo (*Bene*).

Quando il Governo di Carlo X volle colle famose Ordinanze mutare la legge elettorale, proibire i banchetti politici e ledere altre libertà, il popolo francese insorse nelle memorande giornate di luglio. Proclamata la reggenza di Luigi Filippo, le Camere francesi corressero alcuni articoli della Costituzione del 1814.

L'art. 13 della Costituzione borbonica recava regolamenti ed ordinanze per l'esecuzione delle leggi e per la sicurezza dello Stato.

I nuovi legislatori soppressero le parole: sicurezza dello Stato, ed aggiunsero all'esecuzione delle leggi le altre senza sospenderne l'osservanza o dispensarsene.

Quelle parole sicurezza dello Stato erano stimate come quelle, che nella imminenza di un pericolo consentivano al potere esecutivo senza delegazione speciale di far leggi.

Il Re Carlo Alberto copiò dalla Francia il rinnovato articolo dello Statuto, che diventò il 6 nella nostra Costituzione.

L'onor. presidente del Consiglio è stato testimone contemporaneo del lavoro assiduo durato dal potere legislativo italiano per dare azione ai cittadini contro gli atti del potere esecutivo, che avessero violata la legge. È dovere dalla potestà giudiziaria di dichiarare atti simiglianti improduttivi di effetto.

Prima noi avemmo la legge abolitiva del contenzioso amministrativo, poi la quarta Sezione del Consiglio di Stato, che respinge gli eccessi di potere, le violazioni delle leggi. Quindi nessuno può sostenere e in nessun modo di essere lecito al potere esecutivo di far decreti, i quali offendano le leggi, ovvero che dispongano di obbietti statutari. Prima ancora del potere giudiziario, che si muove soltanto per istanza di parte, debbono le Assemblee legislative, e lo deve specialmente il Senato, dentro cui non fa velo alla verità le prepotenza delle maggioranze, censurare e respingere qualsivoglia atto del potere esecutivo, che violi la legge, ogni decreto che tocchi alla materia legislativa, ovvero violi la suprema prerogativa costituzionale, che vuole le leggi di finanze e di tributi votate e deliberate prima dalla Camera dei deputati, e poi dalla nostra Assemblea.

La storia del nostro Governo parlamentare, non solamente registra molte solenni discussioni contro decreti incostituzionali, sibbene insegna che sino al 1877 s'ignorava perfino la volgare parola catenaccio; che si andò a cercarla laddove non sarebbe compresa nel modo, onde è usata a detrimento della libera azione del potere legislativo.

Ricorderò un precedente all'onorevole capo del Gabinetto, che dice di voler riordinare la sinistra parlamentare: prima del 18 marzo 1876 Agostino Depretis e Benedetto Cairoli avevano presentato un'interpellanza per far dichiarare incostituzionali i decreti fatti dal Bonghi, ministro allora della pubblica istruzione, sopra la materia universitaria. Diventato il Depretis presidente del Consiglio, per la memoranda crisi parlamentare, si nominò una Commissione speciale, la quale ebbe il mandato di ridurre i regolamenti ne' limiti costituzionali dell'art. 6 dello Statuto, perchè in quel tempo vi era la fede negli ordini rappresentativi, ed era gelosa la custodia delle libertà politiche.

Per tal modo eravamo giunti all'anno 1886, in cui la Sinistra parlamentare pose come suo manifesto di Governo la trasformazione dei tributi.

Ed allora il Governo, che propose lo sgràvio del sale e una riduzione dell'aliquota sull'imposta fondiaria, pensò ai surrogati da rifare in parte la somma, che sarebbe mancata all'Erario per queste riduzioni d'imposte.

Agostino Magliani avvertì che gli speculatori, i quali sentivano fatta alcuna proposta di legge per l'aumento dei dazi di dogana, avevano tutto l'agio di far ampie provviste e preparare

lucri prima che fosse applicata la nuova legge. Infatti·lo zucchero, il caffè, l'alcool, furono oggetto di grande importazione a danno delle speranze, che il Governo concepiva così co' suoi disegni di legge.

Per evitare questo danno all'Erario e l'arricchirsi degli speculatori a danno dei contribuenti, il Magliani non pensò già di fare decreti che aumentassero le voci dei dazi, che non erano vincolate da trattati internazionali, violando la gelosa prerogativa della Camera dei deputati di dare il consenso ai tributi e il diritto del Senato di votare somiglianti leggi. Invece adottò il sistema di presentare alla Camera dei deputati come provvedimento di urgenza una legge, che provvisoriamente permetteva per due o tre mesi l'aumento di queste voci lasciando poi alla Camera dei deputati ed al Senato di convertire questa legge temporanea in legge definitiva.

Questo fu il primo caso, su cui la Commissione parlamentare dovette riferire. Ed essa fu tanto gelosa custode della prerogativa del voto delle imposte che dichiarò la proposta di legge un provvedimento eccezionale, che non dovesse toccare l'art. 6 dello Statuto.

Dopo quel tempo vi furono altre leggi somiglianti: quella del 21 aprile 1887, proposta in una seduta e votata subito, la quale, in via provvisoria, dava gli aumenti sopra alcune *voci* della tariffa per fronteggiare le maggiori spese provviste con nota di variazione al bilancio; si ebbe la legge 6 giugno 1887, per surrogare il secondo decimo dell' imposta fondiaria. Ne fu chiesta la sollecita votazione, ed in questo caso la prima volta il relatore disse: cotesta è legge di *catenaccio*. Ecco spuntare la ingrata parola (*Bene*).

Segui la legge del 25 novembre 1887, che chiese sempre l'autorizzazione provvisoria per l'aumento della tariffa sullo zucchero, il glucosio e l'acido acetico. Questa legge fu immediatamente votata dalle due Assemblee.

Ho recato adunque, onorevoli colleghi, il ricordo di quattro leggi, le quali non derogarono punto alle potestà legislative delle Assemblee, ed all'incorrotta applicazione del sistema costituzionale, perchè voi non vedete altro che l'animo del Governo rivolto ad ottenere due leggi, l'una sollecita, provvisoria, e l'altra definitiva per aumento di dazi di entrata.

Solamente nel 1888 il Ministero Crispi-Grimaldi e Magliani, domandò che si convertisse in legge un decreto del 10 febbraio, col quale si erano aumentati i dazi sui cereali, e si erano fatti altri provvedimenti finanziari. Ma il ministro siffattamente parlò: annunziò che dopo il pareggio finanziario dell'esercizio 1886-87, circostanze in parte straordinarie ed in parte note, avevano condotto alle previsioni di un disavanzo calcolato dapprima in 83 e poi in 87 milioni, e disse come il Ministero si era deciso ad applicare con decreto del 10 febbraio l'aumento della gabella sul grano, sulle farine, sulla crusca, sul pane, sull'avena, ma che non credeva possibile di appigliarsi a nessuna legge; talchè chiedeva un bill di indennità (Sensazione).

Fu questa la prima volta, che si presentò il caso d' un decreto regio, che violò apertamente le disposizioni dello Statuto sul voto delle imposte e sulle potestà legislative delle Assemblee: però della violazione il Governo volle il condono. Il Ministero chiese il bill di indennità, perchè confessava la illegalità.

Giunse il gennaio 1891. Vennero le giornate memorande del 30 e del 31 gennaio, e sopra la questione di un decreto, che ripeteva il caso del 1888, che si diceva legge di catenaccio, ebbe luogo la caduta del Ministero Crispi. Questa è la esatta storia delle nostre leggi di cautela daziaria. Un solo decreto incostituzionale ottenne la venia parlamentare.

Il secondo caso addusse la fine del Ministero Crispi.

Veniamo adesso al caso presente, ponendo a confronto con il passato l'abusivo sistema di governo inaugurato dal Gabinetto, che prende nome dall'on. Giolitti.

L'on. Giolitti ricorderà quanta circospezione si usò nel discutersi il diritto dell'esercizio provvisorio invocato per dare modo alla Corona di esercitare, sotto la responsabilità ministeriale, il diritto di fare l'appello al paese.

Quando il Ministero assumeva la responsabilità dell'esperimento di quel rimedio straordinario, era nell'animo nostro, nell'animo mio al certo, la piena convinzione giuridica e morale che il Ministero non si sarebbe permesso di toccare alle prerogative statutarie, alle prerogative nostre, del potere legislativo. Invece poco tempo dopo le elezioni generali fu pubblicata una serie di decreti, dall'8 al 21 no-

vembre, coi quali non solamente parecchie voci di dazi di dogana furono aumentate, ma la legge del bilancio per le opere idrauliche, quella sulla vendita dei tabacchi furono modificate con atti del potere esecutivo.

Si violò la regola costituzionale, per cui solamente la legge posteriore può derogare l'anteriore.

Politicamente si possono fare meraviglie che il Ministero, il quale aveva promesso di non aumentare imposte e di fare il pareggio con le economie, avesse poi aumentato dazi. Si deve pure osservare che furono aumentati questi dazi prima ancora che si fossero fatte le economie promesse per riforme organiche. E poichè l'on. mio amico, il ministro delle finanze, nella sua relazione ha detto che noi senatori dobbiamo trovare le ragioni, con le quali il Governo giustificò i suoi provvedimenti nella discussione di recente avvenuta nella Camera dei deputati; io osservo che di quella discussione non debbo parlare. Aggiungo soltanto una considerazione di alto momento, che non essendo la Camera elettiva un'assemblea che abbia pienamente convalidato i suoi poteri, la buona ortodossia parlamentare raccomandava al Governo di non spingere su questioni di costituzionalità e di aumenti di tasse (Bene!), ed a voti di fiducia l'assemblea, la quale non ha ancora certezza dei suoi poteri. (Sensazione). Ma lasciando ad altri l'esame delle utilità economiche sperate dai delicatissimi argomenti finanziari, io credo di aver dimostrato nettamente che qui ci troviamo di fronte ad un caso ben diverso da quello del 1888, in cui il Governo pubblicò un solo decreto, ed onestamente, lealmente confessò di aver lesa la Costituzione, chiedendo venia per l'eccesso di potere; mentre in vece in questo anno, dopo le elezioni generali, essendo prossima l'apertura del Parlamento, parecchi decreti, ossia atti del potere esecutivo, lesero la prerogativa popolare del voto delle imposte, le leggi sopra le imposte, e i poteri legislativi delle due assemblee.

Onde noi ci troviamo in una condizione assai ben diversa dal decreto del 1891, su cui avvenne la crisi di Gabinetto. Lo ripeto: una serie abbondante di decreti, come quello sopra i tabacchi, sull'assegno di fondi per le opere idrauliche e sopra i dazi di dogana ha violate e modificate le leggi vigenti, lese le potestà legislative delle due Camere, la divisione dei poteri contro l'osservanza dell'art. 6 della Costituzione.

È doveroso, signori senatori, il ponderare quale e quanto imbarazzo tali atti abusivi arrechino alla corretta azione di altri poteri dello Stato, quale cattivo esempio scenda dall'alto ai nostri cittadini, i quali veggono possibile la violazione della Legge delle leggi. I decreti paralizzarono quell'azione preventiva della Corte dei conti, che deve respingere gli atti illegali, ovvero registrarli con riserva, mandando a noi di discuterli. Con il metodo seguito dal Ministero la ispezione preventiva della Corte dei conti è mandata in bando.

Ricordai consentita dal nostro diritto pubblico l'azione avanti il potere giudiziario e la quarta sezione del Consiglio di Stato, che debbono dichiarare illegali ed eccessivi questi decreti. Crede il Governo di opporre i voti di fiducia, la volontà della maggioranza contro l'azione libera dei poteri giudiziari? (Bene!). Non io vo' parlare di alcune massime di giurisprudenza. Non credo che le leggi dette di convalidazione debbano avere effetto retroattivo.

Io torno a ripetere: mi preoccupo poco degli uomini che sono al potere; assai della maestà delle leggi. Lo dico senza ambagi: nello stato dell'educazione politica del paese non diamo un buon esempio tollerando questa flagrante violazione dei poteri legislativi costituiti, l'offesa delle prerogative parlamentari.

Io voleva proporre un ordine del giorno, in cui, chinato il capo alla necessità, perchè di certo oggi un grave conflitto sorgerebbe dopo il voto della Camera dei deputati, se da noi non si approvasse la legge, fosse raccomandato al Governo di studiare: se con una legge speciale si possa fare ordinato provvedimento per la cautela dell'aumento dei dazî, fatto al Governo monito di cessare dalle deplorate incostituzionalità. Ma poichè la Commissione di finanza, ch'è una parte tanto autorevole del Senato, censura i decreti ed avverte di non volerli come consuetudine per l'avvenire, io non credo necessario l'ordine del giorno da me pensato.

Mi corre pertanto il dovere di dichiarare che con grande inesattezza e contro verità si parlò di una legge di catenaccio come consuetudine inglese. Se la consuetudine vi fosse, sarebbe solamente quella in parte imitata dal Magliani con le leggi temporanee; ma non già i decreti legislätura xviii — 1° sessione 1892 — discussioni — tornata del 28 dicembre 1892

incostituzionali. Ciascuno sa che per l'Inghilterra la Costituzione non è un Codice, non una Legislazione raccomandata dal precetto sovrano, nè fordinata in tutte le sue parti. In Inghilterra il potere legislativo funziona diversamente dal nostro Vi sono le leggi, bills private, che società e cittadini raccomandano al Parlamento. Vi sono leggi pubbliche d'iniziativa della Corona e del Parlamento. Vi è poi la legge annuale della votazione del bilancio.

Le leggi pubbliche e quella del bilancio sono esaminate col sistema delle tre letture in Inghilterra, non vige il sistema degli Ufficî. Ogni anno il Cancelliere dello Scacchiere presenta al Parlamento il progetto di bilancio per l'anno finanziario prossimo ed anche il resoconto dell'ultimo esercizio.

Indicando alla Camera dei comuni la cifra presunta delle spese assegnate nel bilancio il Gabinetto indica i mezzi che propone per provvedervi. Il cancelliere fa sapere gli aumenti che chiede su i dazi d'entrata. La Camera intiera si aduna in Comitato dei sussidi; fa una discussione dei preventivi e fissa le somme. Il Governo, che già ottenne il primo voto favorevole, manda ordini alle dogane di non sdaziare i generi coll'antica tariffa. Quest'è un sistema speciale ma legale, il quale corrisponde alla pratica parlamentare inglese, diversa dalla nostra.

Qualche scrittore ha detto che l'ordine subitaneo, che lo Scacchiere manda alla Dogana per temporeggiare breve tempo, si chiama l'ordine di catenaccio.

Ma quando mai l'Inghilterra ha pensato di violare la tradizionale prerogativa della Camera dei comuni di dare il voto sulle tasse? Questo diritto è il supremo presidio del Governo parlamentare, perchè la minaccia di non votare i tributi disarma il malvisto potere ministeriale.

L'onorevole presidente del Consiglio deve inoltre ricordarsi che in Inghilterra non vi è il sistema della pubblicazione delle leggi. Appena la legge, che fu votata dalle due Camere, è firmata dalla regina, diventa obbligatoria. Nella costituzione nostra, sulla tradizione latina, si distingue la sanzione dalla pubblicazione, e la legge organica vuole le leggi obbligatorie nel sedicesimo giorno, se non fu specialmente già assegnato un tempo diverso, più breve o più lungo.

Dunque, nè consuetudine nè diritto inglese

possono dar favore all'arbitrio del Governo. Ed io penso che se poi potessimo far nostre tutte le consuetudini che costituzionalmente osserva il popolo inglese, io potrei ricordare consuetudini, per le quali ministri pagarono molto terribilmente la violazione delle prerogative delle assemblee legislative.

Adunque si osservi scrupolosamente la Costituzione. È questo dovere precipuo di ciascuno, sia privato, ovvero uomo pubblico, legislatore, o governante.

Il Governo tragga profitto dal monito, che gli fa il Senato per voce della Commissione di finanze.

Giorni or sono la medesima Commissione dichiarò che proponeva un voto d'acquiescenza; oggi incomincia col dire che protesta perchè non diventi consuetudinaria la procedura dei decreti. Si contenti il Gabinetto di ricevere l'assoluzione del passato, io spero di ottenere dall'onor. presidente del Consiglio dichiarazioni, che impegnino il Governo a non commettere più deroghe ai principi costituzionali, e il Senato a non dare più assoluzioni e voti di acquiescenza.

Con questa speranza io più oltre non dico. (Bene).

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Il senatore Pierantoni ha cominciato il suo discorso ricordando la promessa che mi aveva fatto alcuni giorni or sono, di dimostrarmi, cioè, che in Italia per fare una legge occorre il voto dei due rami del Parlamento e la sanzione del Sovrano.

Siccome allora io mi sono dichiarato pienamente convinto di questa teoria, io credo che il senatore Pierantoni abbia fatto oggi una cosa che non avrà grande portata pratica, perchè produrrà il solo effetto di farmi ripetere che in ciò sono d'accordo con lui.

Nessun ministro in Italia ha mai pensato che si potesse fare una legge senza la sanzione dei due rami del Parlamento. L'onorevole Pierantoni può essere certo di non trovarsi di fronte a un Ministero il quale sostenga esservi il diritto d'imporre una tassa per decreto reale, ma di fronte ad una questione di convenienza, di utilità pubblica già discussa altre volte e

in Senato e nella Camera dei deputati, cioè se meglio convenga seguire la procedura ordinaria e far guadagnare a degli speculatori ciò che dovrebbe andare allo Stato, oppure assumere per parte del Governo una responsabilità e portare innanzi al Parlamento un disegno di legge, invocando un bill d'indennità.

La questione sta nel vedere quale via convenga di più. Certo la responsabilità ministeriale sarebbe più al coperto, presentando un disegno di legge alla Camera dei deputati, che aumenti la tariffa del dazio sugli zuccheri. Ma l'effetto sicuro sarebbe questo di un immediato aumento d'importazione fatto da speculatori i quali pagherebbero all'Erario il dazio vecchio nel comprare la merce, e riscuoterebbero poi il dazio nuovo dei consumatori.

Il Governo, come dico, sarebbe al coperto da ogni responsabilità legale, ma io non credo che funzione di Governo sia sempre, in ogni caso, esclusivamente quella di pensare a salvare la propria responsabilità.

Il senatore Pierantoni ha ricordato che per raggiungere il fine di non consentire al potere esecutivo d'imporre tasse, si sono fatte due rivoluzioni.

Ritenga il senatore Pierantoni che in Italia non occorrerà una terza rivoluzione per impedire che si facciano delle leggi di catenaccio. Basterà che il Parlamento dichiari di non volerle e mandi via il Ministero che le ha fatte. Ma sarà utile escludere per sempre in modo assoluto la forma di provvedimento che prese il nome di catenaccio?

Il paese, dice l'onorevole Pierantoni, non approva queste violazioni dello Statuto.

Io credo che sul paese faccia peggiore effetto il vedere che le somme che esso paga, per contribuire alle spese dello Stato, anzichè andare nelle casse dello Stato, vanno nelle casse degli speculatori.

Io, ripeto, sono pienamente d'accordo col senatore Pierantoni sulle teorie, ma non potrei prendere impegno, come egli domanda, che mai in Italia si ripeterà un fatto simile, se non a questa condizione; che le circostanze della nostra finanza siano tali da non richiedere mai più in avvenire degli aumenti di dazio.

Se il senatore Pierantoni, come me, spera che questo possa avverarsi, egli può ritenere il suo desiderio come soddisfatto. Senatore PIERANTONI. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facolta.

. Senatore PIERANTONI. L'on. presidente del Consiglio mi ha dato risposte, le quali non mi hanno punto convinto; anzi mi danno molto da pensare.

Prima di tutto egli si è fermato sul motivo di uno solo dei decreti, il pericolo, o la paura, adducendo che gli speculatori avessero dall'aumento dei dazi.

Onor. presidente del Consiglio, io non conosco speculatori, e non sono qui dentro l'oratore delle tradite speranze degli speculatori. Nullameno mi piace a lei ricordare che nella seduta del 25 novembre 1887, l'onor. Luzzatti, che fu per tanti anni relatore della Commissione di finanze, che fu relatore di 'parecchi dei disegni di legge temporanee, proposte dal Magliani, ebbe alla fine a dichiarare che i provvedimenti di catenaccio non erano stati trovati efficaci, che anzi si dubitava persino se invece la pena della speculazione non potesse consistere nel lasciar digerire con l'attuale reggimento lo zucchero introdotto, a furia, nel nostro paese. E si notò che gli speculatori non sempre fanno buon affare, perchè per pagare gli zuccheri all'estero bisogna che comprino l'oro, che in Italia costa molto.

Ma ella però ha confusa l'una materia con le altre. L'altro ieri io le dissi che le opere idrauliche non erano dazi d'importazione. Oggi ho detto che ella ha fatto abuso dei decreti per la mutazione della legge dei tabacchi, che non tocca ai dazi, che si riscuotono dalla dogana. Dunque non cerchi di cambiare i termini della controversia, o di volerne dimenticare gli obbietti.

Secondariamente ha detto che io abbia fatto cosa di poca importanza. Lascio all'onorevole presidente del Consiglio di far cose di molta importanza. Le vedremo e le giudicheremo.

Uno dei belli caratteri del Governo rappresentativo è quello di chiamare gli uomini ad esporre fermamente avanti il paese le loro intenzioni, la loro condotta, i loro motivi. A me pare che chi ha la coscienza di dire pubblicamente al paese quello, che di contrario alla maggiore delle leggi, alla costituzione, e di contrario alle libertà costituzionali si operò dal Governo faccia monito di grande importanza, buono per l'avvenire. Ho veduto molti ministri,

legislatura xviii — 1° sessione 1892 — discussioni — tornata del 28 dicembre 1892

i quali credendosi sicuri delle maggioranze, non furono corretti nell'uso del potere, che baldi e spensierati si trovarono in un dato giorno senza amici fedeli.

So pur troppo che non è chiamato amico chi parla liberamente e chi dice la verità al Governo. Ma io trovo conforto nel sentimento del dovere compiuto.

L'onor. presidente ha invocata l'utilità pubblica. Io non la nego punto l'utilità pubblica; ma mi potete voi dire che, se sapeste mantenere il segreto ufficiale e presentarvi alla Camera come fece per tre volte il ministro Magliani per ottenere che in una sola giornata la legge provvisoria approvata da Montecitorio fosse del pari approvata nel Palazzo Madama, non otterreste la stessa utilità senza detrimento degli ordini rappresentativi? (Bene!)

Oh, che non avete memoria di leggi votate nella stessa giornata? Tutte le leggi, che vi ho ricordate, furono deliberate e votate nello stesso giorno, perchè nè Senato, nè Camera sono meno provvide del Governo per il pubblico bene. Quelle leggi sanzionarono la regola eccezionale della non osservanza dei 16 giorni dalla pubblicazione.

Nessuno, non ella al certo, si può fare arbitro delle nostre istituzioni, gridando all'utilità pubblica (Bene).

La teoria poi della terza rivoluzione, onorevole Giolitti, non so dove ella l'abbia trovata.

Si può scherzare di tutto, su tutto, ma ci sono cose, sulle quali lo scherzo non può essere accettato da me. Io ho detto e ricordato che i principî di diritto costituzionale, che furono offesi e che furono a noi dati dalla costituzione del 1848, costarono grandi lotte e molto sangue ad altri popoli. Non ho detto di voler fare un'altra rivoluzione. Ella però, onorevole Giolitti, segue il cattivo sistema del parlamentarismo, che si sovrappone al Governo rappresentativo. Ella mi ha detto: quando non avrò più il voto dei deputati, allora non si faranno più questi decreti. A me pare invece che ella dovrebbe pensare un po' al rispetto del nostro diritto e dei comuni doveri e non metterci contro la onnipotenza delle maggioranze, che spesso poi sommate non sono che fragili minoranze quando pochi gruppi le compongono.

Io spero ch'ella non proporrà mai più alla Maestà del Re di questi decreti, per evitare il discredito delle nazionali istituzioni. Anche oggi Ella ha dovuto chiedere un bill d'indennità, Questo è il vantaggio prodotto dal mio discorso, per averla indotta a chieder detto bill (Bene).

GRIMALDI, ministro del Tesoro, interim delle finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, ministro del Tesoro, interim delle finanze. Come ministro delle finanze, che ho avuto l'onore di presentare al Senato questo disegno di legge, ho un obbligo verso il Senato e verso la Giunta permanente di finanze ed il suo relatore, che cortesemente ed in breve termine hanno consentito a riferire su questa proposta.

Il mio dovere è di ringraziare la Giunta ed il relatore, che, compenetrandosi delle ragioni di urgenza del provvedimento, hanno potuto compiere il loro lavoro nel più breve tempo loro consentito; e questo ringraziamento rivolgo anche al Senato, che, per identica ragione, è oggi venuto a discutere questa proposta di legge.

Un secondo dovere a me spetta di fronte alla Commissione permanente di finanze, che ha dettata una lucidissima relazione, ed è di ripetere innanzi al Senato del Regno talune dichiarazioni, che intorno a questo disegno di legge ho fatto innanzi all'altra Camera.

L'egregio relatore della Commissione ha avuto cura di raccogliere le domande, che nell'altra Camera mi furono fatte, ed ha avuto la cortesia di inserire nella relazione le risposte, che io diedi.

Tutto questo però non mi esime dalla necessità di qui ripeterle.

Pareva alla Commissione permanente di finanze che, votata questa legge, potessero esser modificate le istruzioni e le discipline doganali, facendo un trattamento speciale alle raffinerie per quanto si riferisce al dazio sugli zuccheri.

Come ho detto all'altra Camera, ripeto nel modo più reciso innanzi a questa alta Assemblea, che io non intendo, nè posso, nè debbo usare alle raffinerie altre agevolazioni, se non quelle concesse dalle discipline vigenti in materia doganale, ed in rapporto a tutte le industrie. Mi si chiese poi dalla Camera dei deputati, e mi si chiede anche dalla Giunta permanente di finanze, il metodo che intendo

seguire in ordine al polarimetro, di cui tanto si è parlato in questi giorni a proposito degli zuccheri. È noto certamente al Senato che il metodo polarimetrico fu adottato dal Parlamento come correttivo, come salvaguardia della finanza, aggiungendo quest'altro criterio scientifico ed esatto al criterio puramente empirico in materia di zuccheri, quale è la bianchezza superiore al campione 20 Olanda; criterio quest'ultimo, il quale aveva danneggiato non poco la finanza.

Ma, introdotto questo nuovo criterio, mi si fece alla Camera il dubbio, se, in attuazione di questa legge, io adoprerei altro sistema polarimetrico diverso da quello usato finora, o se mi sarei lasciato guidare da altri polarimetri meno esatti di quello adoperato. Certamente al Senato, come dissi alla Camera, non farò una discussione scientifica, nella quale, del resto, sarei incompetente; però fortunatamente vi è nel Senato un'illustrazione della scienza, qual è il senatore Cannizzaro, ed io ho la fortuna d'averlo a direttore del laboratorio chimico delle gabelle. Posso essere orgoglioso d'avere questo collaboratore in siffatta materia puramente scientifica, e dichiaro al Senato, come dichiarai alla Camera dei deputati, che mi varrò di tutte le esperienze scientifiche, che mi verranno fatte da questo illustre personaggio.

Pare, infine, alla Commissione permanente di finanze di poter trovare qualche dubbio intorno ai risultati finanziari di questo disegno di legge.

Veramente la Commissione permanente di finanze ed il suo egregio relatore hanno adoperato con me il metodo inverso del poeta. Il poeta dice che all'egro fanciullo si davano gli orli del vaso aspersi di dolce, ma nel vaso si contenevano succhi amari; invece con me gentilmente si è adoperato un diverso trattamento: gli orli del vaso sono un po' amari, ma in fondo vi sono i succhi dolci; perchè si propone l'approvazione di questo disegno di legge (Ilarità).

Ma, in quanto ai dubbî, che la Commissione permanente di finanze ha sollevato, credo di poterla confortare, come mi danno affidamento i pochi giorni passati dal 23 novembre finora, che mi darebbero motivo a bene sperare in avvenire sulla portata finanziaria del provvedimento.

Dirò soltanto che la legge del 1891 (non dirò

catenaccio, per non urtare l'amico senatore Pierantoni), si propose uno scopo, che raggiunse intieramente; cioè di aggiungere alla bianchezza dello zucchero il criterio polarimetrico per garanzia della finanza, ed in ciò rimane integra; ma se ne propose altri due che non conseguì. Essi sono: il vantaggio della finanza, e quello di aumentare il consumo dello zucchero raffinato, impedendo l'importazione di quei tali zuccheri di Giava, di Guadalupa e di Egitto, al di cui posto suppose dovesse surrogarsi altrettanto zucchero raffinato.

In ciò s'ingannò; perchè negli undici mesi del 1892 la finanza ebbe a subire una perdita.

Qui io consento con la Giunta permanente di finanze (e non potrei non consentire), che il prezzo dello zucchero, come di qualunque altra merce, si commisura alle diverse condizioni economiche, e che il dazio non è che un solo dei varî coefficienti; ma mi permetto di osservare che, quando si è verificato per undici mesi un danno della finanza, basta questa breve esperienza per correggere l'errore.

Non si tratta già di una modificazione doganale in grande, per la quale è naturale che vi debba essere una esperienza lunga.

Non si tratta di modificare il sistema di esazione, surrogando ad unimetodo un altro tutto affatto diverso, nel qual caso consento che converrebbe una lunga esperienza. Qui si tratta di una cosa semplicissima; cioè di riportare la protezione a quel limite in cui era prima della legge del 1891, e che fu esageratamente aumentata con essa.

Per me questo disegno di legge è la conclusione di un concetto, che cercherò sempre di serbare in materia di finanza. Io credo che la legge del 1887 in materia doganale debba segnare l'estremo limite della protezione, e non si debba andare più avanti; anzi possibilmente si debba tornare indietro.

Questo precisamente è il primo passo. Ho riconosciuto che la protezione accordata alle raffinerie, le quali, come ogni altra industria del nostro paese, meritano di vivere e prosperare, è in una misura non consentita dagli interessi dei consumatori e da quelli dell'Erario.

Perciò con questa legge non faccio se non riportare questa protezione a ciò che era prima

del 1891, all'ombra della quale le raffinerie poterono fiorire e prosperare.

Mi propongo in secondo luogo di raggiungere lo scopo, che la legge del 1891 non raggiunse; quello cioè di migliorare le condizioni dell'Erario, senza aggravio dei consumatori. Mi pare che, senza ulteriormente dilungarmi in un argomento, nel quale potrei trovare ammaestramenti in ciascuno degli onorevoli senatori; dal momento che, pure attraverso questi dubbî, la Commissione permanente di finanza ed il suo egregio relatore hanno riconosciuta degna di approvazione la proposta, non occorre altro da parte mia, per raccomandarla all'approvazione del Senato.

Senatore SARACCO, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SARACCO, relatore. Il compito assegnato al relatore della Commissione è molto piano, e però io potrò essere alquanto breve.

Sento il dovere in primo luogo di rendere all'onorevole ministro delle finanze e del tesoro i maggiori ringraziamenti, non tanto a nome mio, quanto in quello dei miei colleghi della Commissione di finanze, delle buone parole che egli ci ha voluto indirizzare. Poichè col 31 dicembre veniva a scadere il termine utile fissato con la legge del 30 giugno 1890 per l'applicazione dei provvedimenti doganali che regolano l'importazione e la esportazione dei risi, la Commissione di finanze si è facilmente persuasa che non doveva frapporre indugio a presentare la sua relazione intorno al disegno di legge che sta dinanzi al Senato, e se il lavoro preparato in fretta ha dovuto riescire imperfetto, le rimane tuttavia la soddisfazione di aver compiuto il proprio dovere.

Non è però di lieto animo che la Commissione di finanze s'è disposta a proporre al Senato l'approvazione di questo disegno di legge, imperciocchè neppur noi, onor senatore Pierantoni, abbiamo saputo trovare nel nostro diritto pubblico statutario una qualsiasi disposizione, la quale in verun caso permetta al potere esecutivo di sostituire l'azione propria a quella del potere legislativo. Considerato però che il Governo ammette di essere uscito fuori della legge, e domanda al Parlamento, come si suol dire, un bill d'indennità che conferisca efficacia al provvedimento che ha creduto di

poter adottare, la Commissione non ha pensato che il momento fosse opportuno per sollevare una questione di costituzionalità sopra l'atto compiuto dal Governo, e negare il voto alla legge. Verrà giorno nel quale questa questione si presenterà intiera davanti al Senato, allora cioè che sia chiamato ad esaminare altri provvedimenti resi nella stessa forma, i quali sono di ben altra importanza che questo non fosse, ed allora la Commissione di finanze avrà opportunità di trattare più ampiamente questo argomento. Ma nel momento presente a noi è sembrato che bastasse avvertire la illegalità del decreto, affinchè non avvenga che il silenzio del Parlamento sia considerato come una tacita adesione a questo metododi Governo, che potrebbe per la sua grande frequenza prendere le veci di un diritto consuetudinario.

Nè questa è parola gettata a caso, imperciocchè niuno è di voi il quale non sappia che spesse volte le consuetudini entrano nel diritto pubblico di un paese, ed il Senato che è particolarmente chiamato a custodire l'osservanza delle buone norme costituzionali deve essere sollecito ad'impedire che si esca fuori dai termini della legge scritta. Si piuttosto mi piace ricordare quale sia la dottrina spiegata dalla Corte di cassazione di Roma in una specie in cui fu chiamata a pronunciarsi sulla legalità di un provvedimento preso dal Governo in materia legislativa, che non aveva ottenuta l'approvazione del Parlamento. La Corte suprema non trovò neppur Essa che il nostro diritto statutario consenta in verun caso al Governo la facoltà di legiferare, e però che questi, così detti decretilegge, abbiano la virtù di obbligare i cittadini alla loro osservanza. Solamente in casi eccezionali, e quando si manifesti un vero carattere di urgenza, di cui vien lasciato il giudizio al Parlamento, la Corte ha ritenuto che il Potere esecutivo possa adottare provvedimenti di questa natura sottoposti sempre, ben s' intende, all'approvazione del Parlamento. Ora, se urgenza vi fosse nel caso presente, ed in tutte le altre volte, nelle quali il provvedimento precede di poche ore il giorno della convocazione del Parlamento, lascierò volentieri che altri lo dica.

Pur nondimeno io riconosco volentieri che le parole dette dall'onorevole presidente del Consiglio possono fino a un certo punto rassicurare il Senato per il tempo di poi. Una frase del suo

discorso mi ha tuttavia colpito, ed è quella che lascia intravvedere così da lontano la possibilità che altri decreti di questa natura possano essere richiesti dalla necessità della pubblica finanza.

Di fatti, mentre l'onorevole presidente del Consiglio assicurava l'onorevole Pierantoni che si sarebbe guardato bene di continuare per quella via in cui il Governo si era messo in passato, soggiungeva che non era ben sicuro se le condizioni della pubblica finanza non dovessero costringere più tardi a prendere altri provvedimeti di questa specie. Mi assicuri l'onorevole Pierantoni, diceva egli, che questi bisogni non si produrranno, ed allora può star certo che non avverrà più di ricorrere a siffatti espedienti.

Ora io avrò forse frainteso il significato di queste parole, ma siccome dovrà avvenire pur troppo che altri provvedimenti si renderanno necessari a ristabilire l'equilibrio permanente delle entrate colle spese, non vorrei che il signor presidente del Consiglio dei ministri si credesse licenziato ad applicare un' altra volta il metodo del quale si è usato ed abusato per vincere le difficoltà del momento. Comunque si intenda provvedere alla necessità della finanza bisogna, e gioverà sempre che il Parlamento sia lasciato interamente libero di giudicare della bontà dei provvedimenti che saranno presentati dal Governo.

Il pubblico, ha detto testè l'onorevole presidente del Consiglio, guarda più alla sostanza che non alla forma, e si è potuto convincere che in brevi giorni si sono vinte tante difficoltà che in tanti mesi non si erano potuti superare.

Ora io non saprei dire se il pubblico veda le cose come crede il signor presidente del Consiglio, ma questo so che dove il pubblico si mostrasse contento di questo strazio delle forme costituzionali, spetterebbe a quelli che stanno in alto e spetterebbe singolarmente al Senato di vegliare con ogni cura perchè si tenga alta la maestà della legge, e si cerchi di impedire che, tranne casi eccezionalissimi, il potere esecutivo si attenti di usurpare i diritti e le prerogative le più essenziali, del potere legislativo.

Il sistema parlamentare avrà gettato, lo voglio credere larghe e profonde radici in Italia; ma i tempi che corrono inducono tuttavia a desiderare, anzi a volere, che il:Governo procuri in tutti i suoi atti di mostrarsi rispettoso dei diritti del Parlamento, e solamente nel caso di vera e propria urgenza, quando ne andasse di mezzo un vero e grande interesse di Stato, possa sotto la propria responsabilità e con la riserva di ottenere l'approvazione della podestà legislativa, prendere di proprio capo quei provvedimenti che sono di competenza del Parlamento. E dire che si fa presto e meglio coi decreti-legge non torna certo ad elogio degli ordini parlamentari.

Dopo ciò, torna inutile che io ripeta le cose dette nella relazione, e poichè l'interesse della cosa pubblica richiede oggimai che il provvedimento preso dal Governo riceva l'approvazione anche di questo ramo del Parlamento, la Commissione si trova indotta, senza entusiasmo certamente, ma per sentimento di dovere, a proporre al Senato che voglia rendere il voto favorevole al presente disegno di legge.

Una parola ancora, a fine di ringraziare il signor ministro delle finanze per le dichiarazioni che ha voluto fare pur dianzi, o per dir meglio rinnovare, avendo egli già detto le stesse cose nell'altro ramo del Parlamento. Per verità io non mi sento molto confortato a credere con lui, che le disposizioni contenute in questo progetto di legge sieno per produrre i buoni risultati che esso se ne aspetta, e credo sempre che quel di più, che per avventura entrasse nelle casse dello Stato, sarà pagato ad usura dal consumatore.

Ma v'è un punto intorno del quale amerei ottenere più ampie spiegazioni.

La Commissione di finanze e il suo relatore hanno letto molto attentamente la risposta data dal ministero ad uno dei quesiti che gli vennero rivolti dalla Camera elettiva; quello voglio dire che riguarda la legislazione attuale nella materia doganale. Ora noi vi abbiamo trovato una certa vaghezza di frasi, dalla quale traspare il dubbio che sia in facoltà del Governo di concedere larghi favori agli importatori di zucchero, con danno indiretto del Tesoro. Anche senza uscir fuori dai termini della legge potrebbe avvenire che un industriale ottenesse speciali agevolezze, le quali si dovessero convertire a pregiudizio della finanza.

Parlo della facoltà che le leggi ed i regolamenti concedono a colui che deve pagare il dazio di entrata della merce, di rinviare tale paga-

gamento ad epoca alquanto remota, mediante fideiussione personale, o semplice cauzione.

Supponete adesso che venga introdotta una quantità di zucchero, per cui la dogana abbia diritto a riscuotere alcune diecine di milioni di lire, e l'operazione di sdaganamento si possa opportunamente protrarre per un lungo periodo di tempo, durante il quale rimanga sospesa la riscossione del dazio. Non è egli vero che tutto il vantaggio della sospensione del pagamento sarà raccolto dal contribuente, il quale farà egualmente suo l'interesse dei titoli di rendita pubblica depositati a titolo di cauzione, mentre lo Stato si troverà costretto a ricorrere al credito per trovare il denaro necessario a coprire i pubblici servizi? E se così fosse, non è da temere che lo Stato venga a perdere per altra via quello che avrà guadagnato dall'aumento del dazio? Io sono tuttavia persuaso, come ho già detto nella relazione, che il signor ministro delle finanze e del Tesoro, sollecito come è dell'interesse pubblico, non vorrà da una parte negare agli industriali quelle agevolezze che le leggi consentono, ma non vorrà nemmeno che queste sieno applicate con tale larghezza da creare una fonte di guadagno per gli uni, e di danno per lo Stato: mentre il rialzo del dazio peserà egualmente sul consumatore con l'aumento nel prezzo della merce.

Io non domando dunque una dichiarazione formale dall'onorevole ministro; solo mi è piaciuto esporre i miei dubbi che sono pur quelli della Commissione di finanze, e come il signor ministro sa, di molta parte del paese, affinchè egli se ne tenga avvisato.

Dette queste poche cose, non mi resta più che a ringraziare nuovamente il signor ministro delle cortesi espressioni che ha voluto usare verso la Commissione ed il suo relatore.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell' interno. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Riprendo la parola unicamente per chiarire la portata delle ultime mie parole che fecero nell'onorevole Saracco un'impressione diversa da quella che era nell'animo mio.

Io conclusi augurando che non occorressero altri aumenti di dazio, ma con questo non volli alludere a riserve di nessuna sorta che il Ministero volesse fare. Dichiaro poi che sono pienamente d'accordo col senatore Saracco che mai si possa passare sopra alla questione di forma se non quando ci sia una vera e propria urgenza nell'interesse pubblico. In materia di dazi non è difficile dimostrare che anche un brevissimo tempo può produrre delle conseguenze gravi, perchè nei depositi franchi delle dogane, ci sono alle volte tali masse di merci soggette a dazio, che il consentire anche 24 ore di tempo può avere conseguenze gravi.

Ripeto che si tratta non dirò di facoltà, neppure di consuetudine, ma di una necessità di Stato alla quale non si deve obbedire se non in caso di assoluta urgenza.

GRIMALDI, ministro del Tesoro, interim delle finanze. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIMALDI, ministro del Tesoro, interim delle finanze. Senza entrare nella questione trattata dall'onorevole presidente del Consiglio, mi limito alla parte che riguarda più specialmente il mio Ministero. Per prima cosa mi permetto di osservare all'onorevole relatore, che, pur tenendo fermo alla dottrina della Cassazione di Roma da lui citata, questo disegno di legge avrebbe perfettamente tutti quei caratteri da essa accennati.

Venendo alla sostanza, io gli debbo essere grato principalmente di aver detto ciò che sento di avere; cioè l'amore alla finanza, che per molti anni non ho mai smentito. Lo ringrazio perciò della fiducia dimostratami, e lo assicuro che, anche in questa parte ora in discussione, terrò fermo all'interesse della finanza.

Però parrebbe dalla breve discussione fatta finora, e più dalla relazione dell'onor. Saracco, che il vantaggio di pagare a lunga scadenza (depositando però la cauzione in rendita pubblica), i dazî sui generi, che si sdoganano a riprese, fosse un vantaggio enorme.

Prima di tutto, secondo le attuali discipline doganali, questo vantaggio non deve essere dato che in due casi: o quando si tratta di generi, come i grani e gli zuccheri, che non si possono sdoganare se nonchè a diverse riprese, oppure quando si tratta del reggimento della importazione temporanea.

Ora non è lieve il sacrifizio di dare la garanzia in rendita per tutta la quantità che si importa '(non che si sdegana). Difatti mi si

permetta qui di notare come si esprime il regolamento:

«La cauzione deve essere prestata in contanti o in rendita. La rendita si valuta al corso medio del semestre antecedente a quello nel quale ha luogo l'importazione o l'esportazione temporanea, e viene ammessa per nove decimi del detto valore ».

Sicchè, appunto perchè si tratta di grosse somme - di 10 o 15 milioni - non è lieve l'onere imposto all'importatore.

In ogni modo, senza entrare in tutti questi dettagli, pare che l'onorevole relatore abbia riconosciuta esatta la mia dichiarazione che, per gli zuccheri, come per qualunque altra merce, io non potrò nè dovrò fare se non ciò che mi consentono le discipline vigenti.

Spero, anzi son certo che, nè nella Camera dei deputati, nè nel Senato, avrò mai l'accusa di aver violato queste discipline.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Il signor ministro delle finanze si sarà avveduto di un inciso, nella relazione della Commissione permanente di finanze, il quale contiene una riserva per ciò che riguarda il trattamento daziario dei risi.

Per la franchezza che deve avere ogni uomo parlamentare, io dichiaro che quella avvertenza, principalmente, è stata fatta da me. E siccome il signor ministro ha rilevato ciò che è detto nella relazione in nome della Commissione permanente di finanze, e non pure la riserva; così io mi credo in debito di spiegare il concetto da cui son mosso nel pregare i colleghi della Commissione di permettere l'inserzione della mia riserva.

La disposizione di cui all'art. 4 non avrebbe avuto alcun carattere di urgenza, se la legge 30 giugno 1890 non avesse fissato a termine dell'applicazione del decreto 8 marzo 1888 portante aumento del dazio di confine sui risi, il 30 dicembre del 1892. La disposizione accennata si trova fusa nell'odierno disegno di legge intorno alla convalida del regio decreto sui zuccheri.

Ma la legge sui risi non ha alcun carattere finanziario. Nello stabilire infatti il primo dazio sull' importazione dei risi con la legge del 21 aprile 1887, si ebbe il doppio intento, protettore e fiscale.

Ma la legge non raggiunse l'effetto fiscale. produsse anzi l'effetto contrario, in causa sopratutto degli abusi in ordine alla restituzione del dazio. Il Governo però, invece di trarre argomento da cotesta esperienza e proporre il ritorno al regime della libera importazione, voluto anche dall'esuberante nostra produzione che trovava il suo vantaggio nella larga esportazione, e dallo sviluppo dell' industria di brillatura dei risi forestieri, venne alla pubblicazione e del regio decreto del 1888, cui si giudicò autorizzato dalla legge 10 febbraio dello stesso anno, e aumentò assai notevolmente il dazio: a 5 lire cioè al quintale, sul riso con lolla, e a L. 11 sul riso lavorato, vale a dire rispettivamente a L. 50 e a L. 110 la tonnellata.

Ciascuno comprendeva (e vi ha a provarlo una relazione della Commissione di finanze sul bilancio di agricoltura e commercio del 1890-91) che l'elemento fiscale, attesa la esorbitante elevatezza del dazio, non solo era del tutto sparito, ma si era aperta ben pure la via al grave danneggiamento del fisco: dappoichè è noto che le restituzioni di dazio non sempre rappresentano danaro pagato, ma spesso rappresentano frodi (sia detta la parola; la cosa non merita altra definizione).

Tolta pertanto qualsiasi ragione fiscale, siamo di fronte a un dazio, detto protettore, ma sostanzialmente proibitivo. Ma protettore di che cosa? Dell' industria della coltivazione del riso. Ma dove si coltiva il riso? In terreni sterili? No; in terreni indiscutibilmente produttivi di rendita: dappoichè i terreni irrigabili, quali sono quelli che si coltivano a risi, possono avere destinazione di tutt'altre colture, possono destinarsi a praterie.

Nemmeno pertanto si ha il pretesto della così detta pretezione del lavoro; perchè quei terreni non rimarrebbero, nè sono stati mai, abbandonati, sarebbero sempre destinati alla coltivazione; e a quella stessa del riso, comechè con minor profitto, erano già destinati innanzi al dazio protettore.

Aggiungasi che, spronando la coltivazione a risaie, non si migliora, anzi nemmeno resta identica, la condizione della pubblica igiene; perchè si sa che la coltivazione del riso attenta

all'igiene, e tutte le leggi e i regolamenti non sono mai valsi a scongiurarne i danni.

Ma in sostanza; che cosa si ottiene con l'accennata protezione? Si ottiene la sottrazione di alcune terre a più naturale coltura, indiscutibilmente più proficua all'economia nazionale; si procura però, ad una ristrettissima classe di proprietari di determinate contrade, un notevole artificiale aumento di quella rendita che è oggetto di tante e sì spesso ingiuste controversie. Cotest'effetto si ottiene pel fatto del principe, pel fatto della legge; la rendita così viene ad essere, senza alcuna ragione di giustizia, raddoppiata.

Ma in un regime, indiscutibilmente democratico — ed è democratico quello in cui la maggioranza sia determinata dal popolo — in un regime che è in mano del popolo, che, non avendo conquistato il pollo, col suffragio onde dispone ha conquistato indirettamente il potere; sistema cosiffatto, si chiami pure di protezione, risponde forse al concetto democratico? Soltanto calcolando a cinque lire l'aumento medio di prezzo per ogni quintale di riso — e non è molto, se teniamo conto del maggior dazio sul lavorato — tale aumento è un ingente gravame sul consumatore.

Il dazio agisce in senso proibitivo d'ogni importazione, e però il mercato nazionale per la virtù di quello è dato in monopolio ai-risicultori, anzi e solo ai proprietari dei terreni a risaie, del paese. Ma ognun vede che un permanente maggior prezzo medio di cinque lire, è un inqualificabile balzello.

Nè vale il dire che, malgrado cotesto artificiale aumento, i prezzi dei risi sono pur sempre scarsi. Quando si ha il tema obbligato di chiedere prezzi elevati, il produttore non si contenta mai.

Del resto, se i proprietari, scarsi trovassero i prezzi, smetterebbero dal continuare quella coltura, per lo meno non-l'estenderebbero sopra terreni che per l'innanzi destinavano ad altre colture. Ma i prezzi, scarsi non sono: cinque lire, per lo meno, di maggior caro, o di non conseguito miglior mercato sopra una massa, a dir poco, di due milioni di quintali di riso bianco e di risino che va al consumo, sono 10 milioni di tassa levata sui 31 milioni di consumatori, milioni di lire che pesano sulla parte più povera, costretta a scemare o a peggiorare la sua ali-

mentazione, a servizio di una determinata classe di proprietari, ai quali la rendita, certamente non lieve per le condizioni del terreno e per la circostanza di potervi adoperare la irrigazione, deve riuscire raddoppiata, o anche in maggior misura accresciuta. Ma ci si obbietta: disturberemo ora una industria agricola che prospera – e la prosperità dicesi emerge dal fatto che nel 1891 la superficie coltivata a riso superò di 1596 ettari quella dell'anno antecedente?

Ma che cosa sono 1596 ettari di coltivazione la cui trasformazione è dovuta al puntello del premio, in un paese qual'è l'Italia, dove vediamo a centinaia di migliaia gli ettari di terreno tenuti in non cale, o danneggiati notevolmente per lo incessante infierire della crisi? Nulla giustifica il mantenimento di un sistema di favore e di privilegio a pro di una ristrettissima classe di proprietari, sostanzialmente gravante tutto il resto di essi, e l'innumerevole massa dei consumatori.

Le brevi considerazioni mi inducono ad ammettere, in ogni caso, che, se il Governo era nella necessità, non avendo potuto occuparsi di una migliore soluzione del problema, di domandare una qualche proroga alla legge del 1890 che scadeva col dicembre di quest'anno, non era affatto, a parer mio, nella ragione, nella convenienza di domandarla, come fa, in modo così illimitato.

Anzi esso non domanda proroga di sorta; chiede addirittura l'abolizione del termine che era condizione della legge di esperimento.

Se il Governo e il Parlamento si devono affaticare per migliorare le condizioni dell'economia nazionale, e sopratutto quelle della vita del popolo: non sarebbe stato equo, io domando, che si fosse cominciato dal rivedere la parte del regime dei dazi di confine che riguarda i cereali, e in ispecie i risi, per i quali essa riesce assolutamente negativa negli effetti fiscali, e cotanto nociva alla ricchezza pubblica, almeno nei rispetti al consumo?

Io credo che ne sarebbe valsa la pena; tanto più in quanto è di tutta evidenza che i decreti sugli zuccheri, sui tabacchi, su altri obbietti che non è qui il caso di esaminare, le revisioni fatte o che siano da fare in altri rami del regime daziario, costituiscono diretti o indiretti aggravi del contribuente, del credito dello Stato, dell'economia del paese. Nè voglio

accennare a riforme, ad abolizioni, a perturbazioni d'interessi legittimi indiscutibili, che si minacciano, con lo specioso intento di trovare qualche soldo.

Tutti cotesti e somiglianti provvedimenti o fatti o da farsi, non avrebbero che un interesse infinitamente minore di quello che provvedesse al miglioramento e alla diffusione dei consumi, allo sgravio della pubblica economia. E aggiungo che, nelle presenti condizioni, tutti i provvedimenti votati o annunziati sono di assai contestabile giovamento alle finanze.

Queste brevi osservazioni io ho voluto fare, sperando che da parte del Governo, e segnatamente da parte del signor ministro delle finanze, che ha assunto la responsabilità della proposta in discussione, venga una qualche parola almeno che valga di promessa, perchè in un periodo di tempo non lontanissimo ei possa avvisarsi, se non per l'abolizione, per qualche notevole attenuazione, se non altro, del trattamento daziario dei risi.

GRIMALDI, ministro del Tesoro, interim delle finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, ministro del Tesoro e interim dèlle finanze. Il disegno di legge che ho presentato al Senato, riguarda principalmente la convalidazione del decreto relativo al reggimento doganale sugli zuccheri, al quale ho aggiunto un articolo quarto, che si riferisce ai risi.

L'onor. senatore Majorana-Calatabiano comincia dall'osservare che questa materia dei risi poteva, e forse doveva, secondo lui, essere trattata separatamente, non avendo un legame intimo con quanto riflette gli zuccheri.

Io debbo osservargli che, obbligato per la legge del 1890, prima della scadenza del termine, 31 dicembre 1892, a presentare la proposta sui risi, credetti opportuno, anche per rispondere alle esigenze della vita parlamentare, di unire questa materia all'altra degli zuccheri; perchè tutti e due costituiscono materia doganale. Non credo di poter essere tacciato per questa connessione.

Ma l'onor. Majorana mi richiama ad alcune parole della relazione, ed io debbo dichiarare francamente che aveva compreso che quelle parole della relazione si riferivano a lui, di cui da gran tempo conosco i principî.

Difatti, quando ho letto nella relazione « non è mancato bensì nel seno della Commissione chi abbia condannato il sistema in se stesso; perchè nuoce alla finanza, e riesce a danno dei consumatori », riconobbi subito la sua opinione, che del resto oggi ha dichiarato in Senato. Ma. onor. senatore, si metta nei miei panni; la questione dei risi è una questione stata trattata due volte ampiamente in Parlamento, ed ha formato oggetto 'di lavoro di una Commissione speciale. L'ultimo stadio della questione è riassunto nella legge del 30 giugno 1890, la quale imponeva quest'obbligo. « Il regime doganale stabilito dalla presente legge resterà in vigore fino al 31 dicembre 1892, a modo di esperimento; due mesi prima il Governo del Re dovrà presentare un progetto di legge, per confermare o modificare le disposizioni ora adottate ».

Dunque il còmpito mio, anzi l'obbligo mio è limitatola riferire al Parlamento, quale sia stato l'effetto di quell'esperimento che il Parlamento stesso aveva voluto, e conformare le nuove disposizioni dal 1° gennaio 1893 agli effetti dello sperimento stesso.

Ora posso dire all'onor. Majorana, senza tema di essere smentito, che, nei due anni e mezzo, nei quali ha avuto luogo questo sesperimento doganale, non un reclamo, non una doglianza è giunta al Ministero delle finanze, nè da parte dei brillatori, nè da parte degli agricoltori.

Dunque, dopo due fanni e mezzo, essendo questa misura adottata, e non avendo prodotto alcun danno, pareva a me fosse il caso di proporne senz'altro la convalidazione definitiva. Eppoi il proporre la convalidazione, come faccio con l'art. 4, approvato dalla Commissione permanente di finanze, non è certo stabilire un dogma che non possa essere mutato mai. Se avverranno degli inconvenienti, chi impedirà al Parlamento di sua iniziativa, o al Governo, di proporre al Parlamento stesso tutte quelle misure che fossero ritenute necessarie e ritornare o ai sistemi anteriori o magari stabilire un sistema nuovo?

Per ora è certo che, secondo i voleri del Parlamento, io ho agito, nel presentare i risuttati dell'esperimento, e conformare le nuove disposizioni ai risultati stessi.

Ed osservo ancora di più, che, innanzi all'altro ramo del Parlamento mi sono trovato di fronte ad una consimile difficoltà; anche nellegislatura xviii — 1ª sessione 1892 — discussioni — tornata del 28 dicembre 1892

l'altro ramo del Parlamento si era proposto, ma fu subito ritirato, un emendamento tendente a stabilire: un nuovo esperimento di un altro biennio per evitare la conferma definitiva convenuta nella disposizione da me sottoposta alla Camera.

E fra gli altri motivi che si dicevano, e che si trovano riassunti in una memoria della Camera di commercio di Milano, che appunto era nell'ordine d'idee dell'onor. Majorana, vi era questo, che cioè il prezzo del riso era diminuito ed io allora risposi trionfalmente: ciò è buono.

Dunque io domando la conferma di una disposizione, la quale pur non generando danno ai produttori di riso, apporta vantaggio ai consumatori.

E nel fatto è vero che il prezzo del riso è un po' diminuito; ma sarebbe diminuito molto di più, se non vi fosse stato il regime doganale del 1890.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO... È rialzato.

GRIMALDI, ministro del Tesoro, interim delle finanze. È invece diminuito, e questo diceva la Camera di commercio di Milano. Cito corpi elettivi, e non credo che ciò possa tornare sgradito all'onor. Majorana.

Ora io qui davanti al Senato dichiaro che non faccio altro se non eseguire perfettamente la legge, e darvi il risultato degli esperimenti che sono tali quali li ho indicati nella relazione.

Egli mi dice: tornate indietro.

Ma, onor. Majorana, i fatti sono quelli che sono, e non si possono distruggere da un momento all'altro; nè è lecito ad una nazione di mutare da un giorno all'altro il sistema doganale, diventare oggi liberista: e poi protezionista.

Accetto di gran cuore un consiglio dalla Giunta di finanze, che cioè sarebbe desiderabile che queste entrate doganali non fossero soggette a mutamenti continui, i quali muociono all'industria, forse più che ogni altra cosa.

Ho detto poc'anzi il programma al quale mi atterrò, ed al quale ho mostrato di attenermi nei pochi mesi che sono stato al potere.

Ho detto: per me la tariffa doganale del 1887 segna il limite massimo della protezione.

Questa fu fatta in previsione dei nuovi trattati commerciali, dei quali parte è giatin attuazione, e parte costituisce una speranza pur troppo lontana.

Ma ad ogni modo he detto: al di là di quei limiti non si deve andare. Chiunque si occupa della finanza pubblica non deve ulteriormente seguire questa politica protezionista.

Ma nell'andare al di qua dei limiti della legge del 1887, bisogna che io tenga conto di tante e tante altre considerazioni, specialmente per quanto riguarda i risi di cui ora ci occupiamo. E debbo ricordare che non sono terreni fertili quelli che producono il riso, come pareva all'onor. Majorana, ma sono di tutt'altra natura, e tali che nella più parte dei casi non sono suscettibili di altra coltivazione.

Dunque non andiamo più avanti nella protezione, torniamo indietro passo a passo a seconda che possiamo e dobbiamo; ma, in questa materia dei risi, mi pare che il sistema da me proposto al Senato debba meritare tutta la sua considerazione.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

## Art. 1.

È convertito in legge l'annesso regio decreto del 21 novembre 1892, n. 671 (tabella A), col quale furono apportate modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali.

Si dà lettura della tabella A.

Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA legge:

#### UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA.

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per il Tesoro, interim delle finanze;

In seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art: 1.

La voce n. 13, lettera b; della tariffa generale dei dazi doganali e la nota relativa sono modificate come segue:

13 Zucchero:

b di seconda classe, quintale. L. 80 75 (Appartengono alla prima classe tutti gli zuccheri che presentano un grado di bianchezza superiore al campione n. 20 Olanda o che hanno un grado polarimetrico superiore a 98°. Appartengono parimente alla prima classe gli zuccheri colorati artificialmente e quelli mescolati con sostanze atte ad abbassarne il grado polarimetrico).

## Art. 2.

La tassa interna di fabbricazione degli zuccheri è stabilita nella misura di L. 65 15 per ogni quintale di zucchero di prima classe e di L. 59 95 per ogni quintale di zucchero di seconda classe.

#### Art. 3.

Durante il primo trimestre dall'applicazione del presente decreto, la restituzione della tassa sui prodotti contenenti zucchero che si esportano continuerà a farsi nella misura stabilita dalle leggi e dai decreti in vigore.

## Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta* Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 21 novembre 1892.

### UMBERTO.

GRIMALDI.

(Approvato).

#### Art. 2.

A datare dal 22 febbraio 1893 la restituzione della tassa sui prodotti contenenti zucchero destinati alla esportazione, sarà conceduta nella misura indicata nell'annessa tabella *B*, che fa parte integrante della presente legge.

PRESIDENTE. Si dà lettura della tabella B.

TABELLA **B.**Restituzioni di dazio sui prodotti a base di zucchero che si esportano.

QUALITÀ DEI PRODOTTI	Unità che serve di base alla restituzione	per	Quantità minima ammessa alla restituzione	
Vermouth ad uso Torino, contenente zucchero.	ettolitro	4.80	Litri	100-
Cedri, aranci, limoni e loro scorze, canditi	quintale	64.60	Kg.	25
Frutti canditi alla portoghese ed alla parigina	id.	64.60	, *	25
Frutti canditi alla marsigliese, cioè al giulebbe	id.	48,45	د≪	25.
Frutti canditi riposti in scatole senza l'ultima cottura	. id.	; 48.45	»	25,
Castagne diacciate (marrons glacés)	. id.	24.20	»	25
Castagne in conserva	id.	34.70	* »	25
Confetti	id.	56.40	* ***	25
Mostarda composta allo zucchero	id.	28,20	; »	100
Torrone composto allo zucchero	id.	9.40	**	50
Cioccolata senza cannella	id.	84.95	)	.25
Cioccolata con cannella	id.	88.70	'\$ <b>&gt;&gt;</b>	25.
Latte condensato	id.	(*)	: »	500
Citrato di magnesia	id.	<b>(</b> *)	» ,	100 <sub>1</sub>
Frutta, sciroppate	id.	(*)	** ** <b>≫</b> ·.	50 <sup>-</sup>
Marmellate	id.	(*)	* >>	50

<sup>(\*)</sup> Secondo la quantità di zucchero risultante da analisi chimica.

## Art. 3.

I prodotti ammessi, quando si esportano, alla restituzione della tassa sullo zucchero, e per i quali la somma da restituire è stabilita in misura fissa dalla annessa tabella, quando contengano glucosio aggiunto od altre sostanze atte a sostituire lo zucchero, saranno ammessi alla restituzione soltanto per la quantità di zucchero che realmente contengono, accertata mediante analisi chimica.

(Approvato).

#### Art. 4.

Sono confermate le disposizioni della legge del 30 giugno 1890, n. 6916 (serie 3<sup>a</sup>), riguardanti il regime doganale del riso.

, (Approvato).

# Votazione a scrutinio segreto e risultato.

PRESIDENTE. Ora si procederà all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto del progetto di legge testè approvato per alzata e seduta.

Prego il signor senatore, segretario, Verga C. di procedere all'appello nominale.

Il senatore, segretario, VERGA C. fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I signori senatori, segretari, fanno la numerazione dei voti).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione del progetto di legge per la Conversione in legge del regio decreto 21 novembre 1892 per modificazioni al regime doganale degli zuccheri e provvedimenti relativi agli zuccheri ed al riso.

Votanti .	•	•.	•		•	125
Favorevoli		•	•.	•		9 <b>2</b>
Contrari	_	_				33

(Il Senato approva).

PRESIDENTE. Essendo esaurito l'ordine del giorno, i signori senatori saranno convocati con avviso a domicilio per la prossima seduta.

La seduta è sciolta ore (4 e 35 pom.).